

Norme & Tributi

Professioni

Commercialisti, da domani il voto per gli Ordini locali —p.33

Lavoro

Tutela contro l'amianto estesa a tutte le attività —p.34



DECRETO IN GAZZETTA

Dal 26 gennaio entreranno in vigore nuovi obblighi per i datori di lavoro che svolgono attività che comportano un rischio di esposizione all'amianto. Appena pubblicato in Gazzetta Il Dlg 213/2025



Attività ecosostenibili: dalla Ue la semplificazione per le imprese

Ambiente

Publicato sulla Gazzetta europea il regolamento sulla tassonomia

Misure anche sul principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente

Marina Castellaneta

Semplificazione anche sul fronte dell'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Dnsh, «Do no significant harm») e modifiche agli obblighi in materia di tassonomia. L'Ue guarda alle imprese e con il regolamento delegato 2026/73, che modifica il 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati 2021/2139 e 2023/2486 sulla semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali, prova a semplificare gli oneri per le imprese. Con un filo conduttore, ossia escludere l'applicazione delle regole sulla tassonomia in relazione a un determinato fatturato che, ad esempio, per le imprese non finanziarie risulta da attività economiche in misura inferiore al 10% del denominatore degli indicatori chiave di presentazione (Kpi) specificati nell'allegato I. Inoltre, la Commissione ha proceduto a snellire i moduli di rendicontazione.

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue dell'8 gennaio

ed entrerà in vigore il 28 gennaio 2026, ma con un'applicazione retroattiva dal 1° gennaio per alcune imprese già vincolate dagli obblighi del regolamento tassonomia anche se queste ultime, per l'esercizio finanziario 2025, possono continuare ad eseguire i regolamenti 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486, come applicabili al 31 dicembre 2025.

Bruxelles ha constatato che molte imprese hanno già adottato le norme sulla tassonomia, risultate, però, ad alto tasso di complessità. Di qui un intervento sia sul contenuto sia sugli obblighi di presentazione delle informative sulla sostenibilità, necessarie per garantire la trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario, nonché sui criteri di vaglio tecnico del regolamento Dnsh. Tenendo conto che è necessario, sia per gli investitori sia per il pubblico, avere una panoramica delle attività considerate non rilevanti per ciascun indicatore fondamentale di prestazione.

Il quadro normativo frammentato e complesso ha imposto una semplificazione, tanto più che è emersa una duplicazione delle informazioni e anche oneri non dovuti di comunicazione che possono alterare il quadro del mercato. Restano in piedi gli obiettivi ambientali, ma senza compromettere la competitività delle imprese gravate da troppi oneri amministrativi, spesso sovrapponibili e complessi, almeno per ora, la Commissione ha introdotto il criterio di non rilevanza legato al fatturato.

Il restyling incide sul regolamento 2021/2178, che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche ecosostenibili, traducendoli in indicatori fondamentali di prestazione quantitativi, funzionali a misurare le attività delle imprese sia ambientali che ad attività economiche sostenibili.



Strategia Ue. Obiettivi ambientali mantenuti, ma alleggeriti gli oneri amministrativi

In questa direzione, il regolamento dispone un esonero dei criteri di vaglio tecnico stabiliti dai regolamenti 2021/2139 e 2023/2486 se le attività economiche non siano rilevanti per il loro modello aziendale dal punto di vista finanziario. Analoga esclusione dalla valutazione sulla conformità ai criteri di vaglio tecnico è prevista per le imprese finanziarie, seppure con taluni limiti e con riferimento, in particolare, alla soglia al di sotto della quale l'attività economica, l'attivo o i ricavi sono considerati non rilevanti dal punto di vista finanziario sotto il profilo della trasparenza e degli obblighi connessi stabiliti nel regolamento 2020/852.

Tra le modifiche introdotte, la

Commissione ha previsto che i gestori di attività finanziarie possano astenersi dal valutare «se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia», nei casi in cui il valore cumulativo sia inferiore al 10% dell'insieme delle attività finanziarie gestite «di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del Kpi (indicatore chiave di prestazione) di cui all'allegato III, sezione 1.2 del presente regolamento». Per gli enti creditizi, la Commissione ha dato il via libera a un rinvio al 2028 con riferimento all'applicazione degli obblighi di comunicazione sugli indicatori fondamentali di prestazione relativi al portafoglio di negoziazione e a commissioni e compensi.

Il quadro, in ogni caso, resta complesso e così la Commissione si accinge ad adottare le faq su questo nuovo atto.



Disposizioni in vigore dal 28 gennaio
Applicazione retroattiva dal 1° gennaio per alcune imprese già vincolate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito al consumo, informazioni tempestive

Diritto bancario

Il Dlgs 212/2025 riscrive le regole introducendo più tutele e nuovi obblighi

Angelo Busani

Una profonda riscrittura della disciplina del credito ai consumatori. È quella che deriva dal Dlgs 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, che recepisce la direttiva Ue 2023/2225 (la cosiddetta Ccd 2). Non si tratta di un semplice aggiornamento della normativa esistente, ma di un intervento di sistema, destinato a incidere in modo significativo sui rapporti tra intermediari e clientela retail, ampliando l'ambito applicativo delle regole che disciplinano questa materia e rafforzando la tutela del consumatore.

La logica di fondo è quella di adeguare la normativa ai nuovi modelli di finanziamento, anche digitali, prevenire pratiche di concessione irresponsabile e assicurare un elevato grado di armonizzazione a livello europeo. In questa prospettiva, il legislatore nazionale interviene soprattutto sul testo unico bancario (Tub), ridisegnando la fase precontrattuale, il contenuto degli obblighi

informativi e le regole di comportamento degli operatori.

La novità più rilevante è l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina del credito al consumo, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Da un lato, entrano stabilmente nel perimetro normativo alcune dilazioni di pagamento, con particolare attenzione ai modelli riconducibili al *buy now, pay later*; dall'altro, vengono coinvolti operatori che, pur non essendo intermediari in senso proprio, distribuiscono credito a titolo accessorio nell'ambito della loro attività commerciale. Il decreto, tuttavia, opera una distinzione netta: non costituisce intermediazione del credito la mera presentazione, non remunerata e accessoria, del consumatore a un soggetto autorizzato all'erogazione del finanziamento, chiarendo così un punto che in passato aveva generato incertezze applicative.

Sul piano oggettivo, il nuovo articolo 122 del Tub ridefinisce i confini della disciplina. Restano esclusi i contratti di valore superiore a 100mila euro, così come alcune specifiche ipotesi di dilazione di pagamento e i finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti a condizioni agevolate. Viene inoltre esercitata l'opzione di escludere le carte di debito differito, a condizione che il rimborso avvenga entro 40 giorni e

senza oneri, evitando sovrapposizioni con la normativa sui servizi di pagamento. Al tempo stesso, per i contratti considerati meno rischiosi è previsto un regime semplificato, la cui concreta definizione è demandata alla disciplina secondaria della Banca d'Italia.

Di particolare rilievo è il rafforzamento degli obblighi informativi e delle regole di condotta. La pubblicità dei prodotti di credito è sottoposta a vincoli più stringenti; le informazioni precontrattuali devono essere fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza; e viene introdotto un divieto espresso di concessione non sollecitata di credito e di consenso «desunto» tramite opzioni predefinite. Si consolida inoltre la disciplina dei servizi di consulenza, riservata a finanziatori e intermediari del credito, con una distinzione netta tra consulenza «indipendente» e non.

Un ulteriore asse portante della riforma riguarda la valutazione del

merito creditizio. Il decreto ribadisce che la valutazione deve essere svolta non solo nell'interesse dell'intermediario, ma anche del consumatore, per prevenire il sovraindebitamento. Particolare attenzione è riservata ai sistemi automatizzati: quando la decisione si fonda, anche solo in parte, su trattamenti automatizzati di dati personali, il consumatore ha diritto all'intervento umano, a una spiegazione comprensibile della decisione e a un riesame.

Viene infine rafforzato il presidio sulle banche dati creditizie, sui diritti di recesso e di rimborso anticipato – in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza Lexitor – e si introducono strumenti di accompagnamento per i consumatori in difficoltà, come i servizi di consulenza sul debito e le misure di tolleranza prima dell'avvio di azioni esecutive.

Nel complesso, il Dlgs 212/2025 segna un cambio di passo nella disciplina del credito al consumo: più estesa, più articolata, ma anche più esigente per gli operatori. L'effettivo impatto della riforma dipenderà ora dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia e dalla capacità del sistema di tradurre le nuove regole in prassi operative coerenti. Una sfida che riguarda, insieme, tutela del consumatore e stabilità del mercato del credito.



Merito creditizio da valutare nell'interesse anche del consumatore per prevenire il sovraindebitamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTO IL 5 FEBBRAIO

Con Telefisco arrivano le risposte di agenzia delle Entrate, Gdf e Mef

Telefisco 2026 offre ai partecipanti spiegazioni su tutti i fronti. Il convegno porterà, infatti, le risposte dell'**agenzia delle Entrate**, della **Guardia di finanza** e del **ministero dell'Economia e delle finanze** che contribuiranno a sciogliere i dubbi di professionisti e imprese **sulle novità tributarie** e costituiranno uno strumento fondamentale per affrontare l'anno fiscale 2026. Il convegno gratuito - arrivato alla trentacinquesima edizione - si svolgerà in diretta streaming **giovedì 5 febbraio**.

Come partecipare

La **trentacinquesima edizione**, come detto, si svolgerà in diretta streaming **giovedì 5 febbraio dalle 9 alle 18,30** e potrà essere seguita con due formule. **Telefisco Base** darà diritto a seguire gratis in diretta i lavori, ricevere crediti formativi e a inviare quesiti al forum dell'Esperto. Ad alcuni di questi verrà data risposta dagli esperti del Sole 24 Ore nel corso della diretta. **Telefisco Advanced**, a pagamento, consentirà di assistere ai lavori in diretta, previa registrazione, di seguirli in differita ottenendo i crediti formativi, di ottenere la dispensa con le relazioni e di partecipare alle sessioni di Master Telefisco dall'11 febbraio al 29 aprile.

I temi

Sul tavolo tutti i temi del momento: il programma di Telefisco Base (si veda la scheda sotto) è, infatti, molto ricco di approfondimenti che vanno dal reddito d'impresa all'Iva, dal lavoro autonomo ai bilanci, dal Terzo settore alla rottamazione delle cartelle e a tanto altro. Con la formula Telefisco Advanced, che sarà a pagamento si avrà, invece, la possibilità di seguire le sessioni di Master Telefisco fino al 29 aprile.

Il video

Oggi alle 10 sul sito del Sole 24 Ore nuova diretta degli appuntamenti con «Verso Telefisco». Luca Gaiani parlerà dell'iperammortamento sia in termini di regole che di convenienza.

Il nuovo sondaggio

Lo stesso tema, l'iperammortamento, sarà l'oggetto del **nuovo sondaggio** che si svolgerà da domani a sabato sui profili LinkedIn e Instagram del Sole 24 Ore. Sotto esame l'efficacia e la semplicità del nuovo incentivo per le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA DI TELEFISCO 2026

TELEFISCO BASE

Le relazioni

- Le novità Iva: fattura elettronica, scontrini, Pos e operazioni permutative – **Benedetto Santacroce**
- La dichiarazione annuale Iva e la gestione del credito – **Simona Ficola**
- Il Terzo settore: le nuove regole per gli enti e le novità Iva – **Gabriele Sepio**
- La nuova Irpef e il welfare aziendale – **Barbara Garbelli**
- Il lavoro autonomo: regole sul reddito, rimborsi spese e forfait – **Alessandra Caputo**
- Il concordato preventivo biennale: cessazione, decadenza, ravvedimento speciale – **Giorgio Gavelli**
- La rottamazione, i limiti alle compensazioni e la stretta sulle morosità – **Luigi Lovecchio**
- Le ultime novità sugli accertamenti – **Laura Ambrosi**
- Il concorso nelle violazioni e le nuove regole sull'accesso – **Antonio Iorio**
- Le novità per il reddito d'impresa – **Primo Ceppellini**
- L'iperammortamento e le altre agevolazioni per le imprese – **Luca Gaiani**
- Le operazioni straordinarie: le ultime novità della riforma e delle interpretazioni – **Roberto Lugano**
- Il bilancio, gli errori contabili, la derivazione e l'attività dei sindaci – **Barbara Zanardi**

I confronti

- Bonus edilizi: le ultime novità interpretative e legislative – **Luca De Stefani e Chiara Todini**
- Fisco e investimenti: criptovalute, affitti, partecipazioni – **Antonio Longo e Marco Piazza**
- Trust, holding e patti di famiglia – **Angelo Busani e Sergio Pellegrino**
- **Commenti** a cura di **Raffaele Rizzardi**
- **Interviste** **Roberto Lenzi, Franco Roscini Vitali**